

DECISIONE N. 146

del 10 ottobre 1990

concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento
(CEE) n. 1408/71

(91/424/CEE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, in virtù del quale essa stabilisce i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

visto il regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che instaura una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri al problema del pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente,

visto l'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato dal regolamento (CEE) n. 3427/89, che prevede, da una parte, che gli assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia per i familiari residenti al 15 novembre 1989 in un altro Stato membro continuino ad essere erogati, nell'ammontare, entro i limiti e secondo le modalità in vigore a tale data, finché il loro importo sia superiore a quello delle prestazioni dovute a decorrere dal 16 novembre 1989 e ciò fintantoché gli interessati siano soggetti alla legislazione francese; e che, dall'altra, demanda alla Commissione amministrativa di formulare un parere sulle modalità di applicazione di detto paragrafo e in particolare sulla ripartizione dell'onere degli assegni in questione,

considerando che occorre delimitare esattamente la portata dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché le condizioni della sua applicazione;

considerando che è necessario fissare la procedura atta a consentire l'erogazione degli assegni per quanto concerne le attribuzioni delle istituzioni interessate, il raffronto tra l'importo degli assegni familiari (importo garantito) da un lato e l'importo delle prestazioni familiari francesi dall'altro, l'eventuale versamento di un'integrazione pari alla differenza tra questi due importi, e la ripartizione dell'onere degli assegni tra le istituzioni interessate;

considerando inoltre che è il caso di prevedere i tassi di conversione delle valute da utilizzarsi per effettuare il summenzionato raffronto;

considerando che è opportuno creare due modelli di formulari specifici attestanti uno il versamento degli assegni familiari per il mese di novembre 1989, l'altro la continuazione o la cessazione del versamento degli assegni familiari in virtù dell'articolo 94, paragrafo 9;

considerando che la lingua d'emissione dei formulari forma oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa;

considerando inoltre che è opportuno fissare i termini di prescrizione applicabili per quanto concerne l'esercizio del diritto a beneficiare di un importo garantito di assegni familiari;

deliberando in conformità alle condizioni fissate all'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. a) Le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono applicabili se un lavoratore subordinato soggetto alla legislazione francese beneficia alla data del 15 novembre 1989 degli assegni familiari previsti all'ex articolo 73, paragrafo 2, per i suoi familiari residenti in un altro Stato membro; esse non sono applicabili qualora sussistesse un diritto alle prestazioni familiari nello Stato di residenza alla data del 15 novembre 1989; cessano definitivamente di essere applicabili se, successivamente, insorga un diritto alle prestazioni familiari dello Stato di residenza.

D'altro canto gli assegni familiari di cui beneficia il lavoratore subordinato occupato in Francia per i suoi familiari residenti in un altro Stato membro alla data del 15 novembre 1989 continuano ad essere erogate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 9, sintantoché i familiari continuano a risiedere sul territorio di quest'altro Stato membro.

- b) Gli assegni familiari di cui all'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono quelli effettivamente erogati al lavoratore subordinato per i suoi familiari aventi diritto a tali assegni per il mese di novembre 1989. L'importo di questi assegni costituisce l'importo garantito.

Le prestazioni familiari di cui allo stesso articolo sono le prestazioni familiari francesi spettanti al lavoratore subordinato a partire dal 16 novembre 1989.

- c) Se l'importo delle prestazioni familiari francesi ad eccezione di quelle che sono oggetto di un versamento unico (le quali ultime non sono prese in considerazione ai fini del raffronto), è per un dato mese superiore o uguale all'importo garantito, il diritto a quest'ultimo importo decade definitivamente.

Per quanto concerne la condizione, fissata all'articolo 94, paragrafo 9, di rimanere soggetti alla legislazione francese, non si tiene conto delle interruzioni dell'attività professionale di una durata inferiore a un mese né dei periodi di sospensione temporanea di detta attività a seguito di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione, con il mantenimento della retribuzione o la concessione delle prestazioni corrispondenti previste dalla legislazione francese, ad esclusione delle pensioni e rendite, o anche a motivo di ferie pagate, di uno sciopero o di una serrata.

- d) L'importo garantito è fissato in via definitiva. In particolare esso non può essere soggetto a successiva rivalutazione né in caso di variazione dell'ammontare degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale risiedevano i familiari il 15 novembre 1989 né in caso di aumento del numero dei familiari.

Tuttavia, in caso di successiva diminuzione del numero di familiari cui si riferisce l'articolo 94, paragrafo 9, nello Stato membro di residenza, l'importo garantito è ricalcolato in funzione del numero restante di familiari nell'ammontare e nei limiti applicabili al 15 novembre 1989 sul territorio di detto Stato membro.

2. a) Per consentire alla competente istituzione francese di determinare se si devono applicare le disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 9, l'istituzione del luogo in cui risiedevano i familiari il 15 novembre 1989 rilascia, su richiesta degli interessati o dell'istituzione francese, un attestato da cui risulti se sono stati erogati o meno gli assegni familiari per il mese di novembre 1989, utilizzando il modello di formulario E 412 riportato in allegato.

Se gli assegni familiari sono stati erogati, l'istituzione del luogo di residenza menziona sull'attestato i familiari per i quali essi sono stati erogati e il relativo importo, per ogni singolo familiare o globalmente, a seconda delle disposizioni della legislazione applicata.

Detto attestato deve indicare anche se il coniuge del lavoratore subordinato o la persona a cui sono stati erogati gli assegni familiari svolgeva un'attività professionale nel corso del mese di novembre 1989 oppure si trovava in una situazione assimilata ai sensi della decisione n. 119.

- b) Alla luce di questo attestato la competente istituzione francese raffronta, se del caso, l'importo garantito con l'importo delle prestazioni familiari di cui al paragrafo 1, lettera b), seconda frase.

Se l'importo delle prestazioni familiari è superiore o pari all'importo garantito, soltanto tali prestazioni sono erogate dalla predetta istituzione competente.

Se l'importo delle prestazioni familiari è inferiore all'importo garantito, le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente francese e un complemento pari alla differenza tra l'importo garantito e queste prestazioni è erogato dall'istituzione del luogo di residenza.

Allorché l'importo delle prestazioni familiari francesi è zero il complemento versato dall'istituzione del luogo di residenza è pari all'importo garantito.

- c) Per effettuare il raffronto di cui alla lettera precedente, la competente istituzione francese converte nella sua valuta l'importo garantito, utilizzando il tasso di conversione di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72. Il tasso di conversione da prendere in considerazione è il tasso applicabile il 16 novembre 1989.
3. a) Ove si debba versare un complemento differenziale, la competente istituzione francese invia mensilmente all'istituzione del luogo di residenza un attestato concernente il mantenimento o la cessazione del versamento degli assegni familiari, conformemente al modello di formulario E 413 riportato in allegato.
- L'istituzione del luogo di residenza, alla luce di tale attestato, procede al versamento di un complemento pari alla differenza tra l'importo garantito e il controvalore nella sua valuta, al corso di cambio ufficiale del giorno di raffronto, dell'importo delle prestazioni familiari francesi.
- b) Se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza prevede che le prestazioni familiari siano versate ad una cadenza diversa da quella mensile, essa può erogare il complemento differenziale seguendo detta cadenza.
- c) Nel caso in cui l'interessato cessi di beneficiare delle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 9, la competente istituzione francese utilizza l'attestato di cui alle lettere precedenti per notificare all'istituzione del luogo di residenza la cessazione definitiva del diritto all'importo garantito.
4. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione delle istituzioni interessate competenti i formulari di cui ai paragrafi 2 e 3, lettera a).

Questi formulari sono disponibili nella lingua ufficiale della Comunità e presentati in modo che le varie versioni siano perfettamente sovrapponibili, onde permettere a ciascun destinatario di ricevere i formulari stampati nella propria madre lingua.

5. In caso di nuovo calcolo dell'importo garantito, alle condizioni menzionate al paragrafo 1, lettera d), seconda frase, l'istituzione del luogo di residenza rilascia nuovamente l'attestato menzionato al paragrafo 2, lettera a). La competente istituzione francese procede quindi ad un nuovo raffronto come indicato al paragrafo 2, lettere b) e c).

6. La ripartizione dell'onere degli assegni che costituiscono l'importo garantito dall'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 va effettuata nel seguente modo:
 - la competente istituzione francese si fa carico di tali assegni a concorrenza dell'importo totale delle prestazioni familiari francesi erogate al lavoratore subordinato per i suoi familiari residenti nell'altro Stato membro;
 - l'istituzione del luogo di residenza dei familiari si fa carico della differenza tra l'importo garantito e l'importo di dette prestazioni familiari.Tuttavia, la Francia e un altro Stato membro o le loro autorità competenti possono concordare altre modalità di ripartizione dell'onere informandone la Commissione amministrativa.
7. Per l'esercizio del diritto, riconosciuto dall'articolo 94, paragrafo 9, a beneficiare di un importo garantito di assegni familiari, la prescrizione biennale prevista dalla legislazione francese è sospesa fino alla data di applicazione della presente decisione e si applicherà soltanto a decorrere da tale data.
8. La presente decisione è applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il Presidente della Commissione amministrativa

M. T. FERRARO

ATTESTATO DI VERSAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI DOVUTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 1989 AI SENSI DELL'EX ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO 1408/71

Regolamento 1408/71: articolo 94, paragrafo 9

A. Richiesta di attestato

Da compilarsi dall'istituzione francese competente per la concessione delle prestazioni familiari.

1	Persona che richiede le prestazioni familiari: lavoratore subordinato soggetto alla legislazione francese alla data del 15 novembre 1989			
1.1	Cognome (1 bis)			
1.2	Nomi	Cognome da nubile	Luogo di nascita (1 ter)	
1.3	Data di nascita	Sesso	Nazionalità	DNI (1 quater)
1.4	Stato civile	☐ celibe ☐ divorziato	☐ sposato ☐ separato	☐ vedovo
1.5	Indirizzo (2):			

2	Coniuge o persona presso la quale risiedono i familiari (5)			
2.1	Cognome (1 bis)			
2.2	Nomi	Cognome da nubile	Luogo di nascita (1 ter)	
2.3	Data di nascita	Sesso	Nazionalità	DNI (1 quater)
2.4	Professione attualmente esercitata: l'interessato esercita attualmente			
	— un'attività subordinata o situazione assimilata (7)			
	☐ sì	☐ no		
	— un'attività autonoma o situazione assimilata (7)			
	☐ sì	☐ no		
2.5	Indirizzo (2):			

3	Familiari diversi dal coniuge (noti all'istituzione di cui al quadro 5)					
	Cognome (1 bis)	Nomi	Data di nascita	Vincolo di parentela (3)	Luogo di residenza (4)	Professione
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

4 Istituzione del luogo di residenza dei familiari

- 4.1 Denominazione:
- 4.2 Indirizzo (?):
- 4.3 Numero di riferimento della pratica:

5 Istituzione francese competente per la concessione delle prestazioni familiari

- 5.1 Denominazione:
- 5.2 Indirizzo (?):
- 5.3 Numero di riferimento della pratica:
- 5.4 Timbro
- 5.5 Data:
- 5.6 Firma:

B. Attestato relativo all'importo garantito degli assegni familiari

Da compilarsi dall'istituzione del luogo in cui risiedevano i familiari il 15 novembre 1989.

6

- 6.1 La persona indicata al quadro 2:
- 6.2 ☐ esercitava nel novembre 1989 un'attività professionale o si trovava in una situazione assimilata (?) che gli dava diritto alle prestazioni familiari [applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71]
- 6.3 ☐ non esercitava nel novembre 1989 nessuna attività professionale e non si trovava in nessuna situazione assimilata (?) ed ha beneficiato, in relazione all'attività del lavoratore indicato al quadro 1 degli assegni familiari in applicazione dell'ex articolo 73, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e a carico dell'istituzione francese competente
- Importo degli assegni familiari erogati per il mese di novembre 1989 (?):
- 6.4 ☐ si trovava nella situazione indicata al punto 6.3, ma non ha potuto beneficiare di nessun assegno familiare per il novembre 1989
- Motivo:
- 6.5 Osservazioni:

7

- 7.1 L'importo garantito al 15 novembre 1989, di cui alla rubrica 6, ha dovuto essere ricalcolato.
Esso ammonta a e decorre dal mese di
- 7.2 Motivo che ha indotto a ricalcolare detto importo:

8 Istituzione del luogo in cui risiedevano i familiari il 15 novembre 1989

- 8.1 Denominazione:
- 8.2 Indirizzo (?):
- 8.3 Numero di riferimento della pratica:
- 8.4 Timbro
- 8.5 Data:
- 8.6 Firma:

AVVERTENZE

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite righe punteggiate. Esso è composto di 3 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

NOTE

- (¹) Sigla del paese alla cui legislazione il lavoratore è soggetto: F = Francia.
- (^{1 bis}) Per i cittadini spagnoli, indicare i due cognomi.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (^{1 ter}) Per le località portoghesi indicare anche la parrocchia e il comune.
- (^{1 quater}) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».
- (²) Via, numero, codice postale, località, paese.
- (³) Indicare il rapporto di parentela di ciascun familiare con il lavoratore mediante le seguenti abbreviazioni:
A = figlio legittimo. In Spagna, figlio nato da matrimonio (matrimonial) e figlio nato fuori dal matrimonio (non matrimonial).
B = figlio legittimato.
C = figlio adottivo.
D = figlio naturale (quando la dichiarazione è compilata per un lavoratore di sesso maschile, si menzionino i figli naturali soltanto se ne è stata ufficialmente riconosciuta la paternità o l'obbligo alla corresponsione degli alimenti da parte del lavoratore stesso).
E = figlio del coniuge che fa parte del nucleo familiare del lavoratore.
F = nipoti fratelli e sorelle che l'interessato ha accolto nel nucleo familiare.
Anche i o le nipoti di zii fino al terzo grado, se l'istituzione competente è un'istituzione greca.
G = altre persone che fanno parte del nucleo familiare allo stesso titolo dei figli del lavoratore (minori assistiti).
Gli altri rapporti di parentela (ad esempio: nonno) devono essere scritti per esteso. Se un figlio è sposato, divorziato o vedovo, indicarlo al punto 3.1. Parimenti, se un figlio è orfano di padre o di madre, indicarlo per le esigenze delle istituzioni greche.
- (⁴) Se un figlio non ha lo stesso indirizzo indicato al punto 1.5 o 2.5, indicare questo altro indirizzo nel quadro che segue:

Cognome e nomi: Indirizzo (²):
--

- (⁵) In quest'ultimo caso, dopo il cognome al punto 2.1, indicare tra parentesi qual è il legame di parentela di questa persona con i familiari del lavoratore.
- (⁶) Indicare l'importo erogato nella moneta dello Stato di residenza dei familiari e la natura della moneta.
- (⁷) Ai sensi della decisione n. 119.

ATTESTATO CONCERNENTE IL MANTENIMENTO O LA CESSAZIONE DEL VERSAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI CONCESSI
IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 94, PARAGRAFO 9 DEL REGOLAMENTO 1408/71

Regolamento 1408/71: articolo 94, paragrafo 9

Da compilarsi dall'istituzione competente francese che ha erogato delle prestazioni familiari per il mese di ...

1	Lavoratore subordinato soggetto alla legislazione francese alla data del 15 novembre 1989			
1.1	Cognome (1 bis)			
1.2	Nomi	Cognome da nubile	Luogo di nascita (1 ter)	
1.3	Data di nascita	Sesso	Nazionalità	DNI (1 quater)
1.4	Stato civile:	☐ celibe ☐ divorziato	☐ sposato ☐ separato	☐ vedovo
1.5	Indirizzo (2):			

2	Coniuge o persona presso la quale risiedono i familiari			
2.1	Cognome (1 bis)			
2.2	Nomi	Cognome da nubile	Luogo di nascita (1 ter)	
2.3	Data di nascita	Sesso	Nazionalità	DNI (1 quater)
2.4	L'interessato esercita attualmente: — un'attività subordinata o situazione assimilata (3) ☐ sì ☐ no — un'attività autonoma o situazione assimilata (3) ☐ sì ☐ no			
2.5	Indirizzo (2):			

3	Istituzione competente del luogo di residenza dei familiari			
3.1	Denominazione:			
3.2	Indirizzo:			
3.3	Numero della pratica:			

4 Importo garantito o nuovo importo garantito in caso di ricalcolo di detto importo

- 4.1 Importo:
- 4.2 Natura della moneta:
- 4.3 Controvalore in franchi francesi nel mese di novembre 1989:

5 Importo delle prestazioni familiari erogate dall'istituzione competente francese, per i familiari che risiedono nell'altro Stato membro

- 5.1 Assegni familiari e maggiorazione per l'età:
- 5.2 Assegni per figlio in tenera età, oltre i tre mesi:
- 5.3 Complemento familiare:
- 5.4 Assegno di sostegno familiare (eccetto orfano):
- 5.5 Assegno per istruzione speciale:
- 5.6 Assegno per genitore solo:
- 5.7 Assegno per rientro scolastico:
- 5.8 Totale (ad esclusione del 5.7):

6 L'articolo 94, paragrafo 9 continua ad essere applicabile nel corso del mese di

7 L'articolo 94, paragrafo 9 cessa definitivamente di essere applicabile a decorrere dal mese di per il seguente motivo:

- 7.1 ☐ La persona designata al quadro 1 non esercita più alcuna attività subordinata da più di un mese e non percepisce prestazioni di malattia o di disoccupazione in applicazione della legislazione francese;
- 7.2 ☐ Il coniuge o la persona presso la quale vivono i familiari, menzionata al quadro 2, acquisisce il diritto alle prestazioni familiari nello Stato di residenza in applicazione dell'articolo 76;
- 7.3 ☐ L'importo delle prestazioni familiari francesi erogato nel corso del mese di è superiore all'importo garantito menzionato al quadro 4;
- 7.4 ☐ Trasferimento di residenza dell'insieme dei familiari in un altro Stato membro.

8 Istituzione francese competente per la concessione delle prestazioni familiari

- 8.1 Denominazione:
- 8.2 Indirizzo:
- 8.3 Numero di riferimento della pratica:
- 8.4 Timbro

8.5 Data:

8.6 Firma:

AVVERTENZE

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello utilizzando unicamente le apposite righe punteggiate. Esso è composto di 3 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

NOTE

- (¹) Sigla del paese alla cui legislazione il lavoratore è soggetto: F = Francia.
- (^{1 bis}) Per i cittadini spagnoli indicare i due cognomi.
Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (prenomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (^{1 ter}) Per le località portoghesi, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (^{1 quater}) Per i cittadini spagnoli indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».
- (²) Via, numero, codice postale, località, paese.
- (³) Ai sensi della decisione n. 119.
-